

AII. 1

Oggetto: Relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate.
Ricognizione

Scopo della presente relazione è quello di verificare i risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune.

1. PREMESSA

L'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"; se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, co 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"; in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

I provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di

efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, co 12 quater TUSP);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelnuovo di Conza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

L'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie e il Comune di Castelnuovo di Conza ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazioni da alienare"

Dall'applicazione delle disposizioni del predetto Testo unico discende l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs n. 33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano, il Comune partecipa al capitale delle seguenti società: 1. **ASIS Salernitana Reti e Impianti spa** C.F.00268520657 quota di partecipazione 0,7%; 2. **Sviluppo Sele Tanagro s.r.l.**C.F.03589940563 quota di partecipazione 0,21%; 3. Società **Asmel consortile a r.l.** quota di partecipazione del 1,48 % pari ad € 4.900,00, nell'ambito di tale partecipazione il Comune di Castelnuovo di Conza ha acquistato a titolo gratuito la partecipazione nella società **ASMEPAL s.r.l.**per una quota del 18,41%;4.Società **Asmenet soc. cons. a.r.l** con una quota di partecipazione del 0,04%;

1. **ASIS Salernitana Reti e Impianti spa** C.F.00268520657 quota di partecipazione 0,7%: Il Comune ha una quota di quota di partecipazione 0,7%, la società produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a).

2. **SVILUPPO SELE TANAGRO S.P.A.:** La Società ha quale fine il coordinamento e l'attuazione del Patto territoriale "Sele Tanagro" nelle modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria con il concorso di tutti i soggetti sottoscrittori del Patto. A tal fine svolge una attività di gestione degli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e l'attivazione e dalla normativa europea, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo riguardanti il territorio del Patto, nonché la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.La quota di partecipazione del Comune di Castelnuovo di Conza è pari al 0,21%,.Vista l'esiguità della partecipazione e la vocazione dell'ente allo sviluppo locale del comprensorio in cui è posizionato il Comune di Castelnuovo di Conza, già in sede di redazione del piano si era manifestata la volontà dell'amministrazione di mantenere la partecipazione, riservandosi comunque la possibilità di richiederne la messa in liquidazione al completamento dei relativi progetti ex art. 26 comma 7 del TUSP.

3.SOCIETÀ " ASMEL CONSORTILE A R.L. " Questa Amministrazione comunale con distinte Delibere n. 12 del 28.05.2015 di Consiglio comunale e n. 18 del 11.06.2015 di Giunta comunale, esecutive ai sensi di legge, si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate ed ha approvato apposito Accordo Consortile al fine di adempiere alle prescrizioni di legge in materia di centralizzazione degli acquisti;

ASMEL ha costituito la società ASMEPAL s.r.l., unipersonale, la quale ha tra i suoi fini statuari la gestione degli acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale (M.E.P.A.L.); ASMEL gestisce una piattaforma di e-procurement sulla quale ha sviluppato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale (M.E.P.A.L.); ASMEL – con atto registrato in data 29.01.2016 - ha dismesso a titolo gratuito la propria partecipazione societaria a favore dei seguenti soci: 1. Comune di Castelnuovo di Conza e Comune di Celle di Bulgheria. Allo stato, nella Società Asmel consortile a r.l. il Comune detiene una quota di partecipazione del 1,48 % pari ad € 4.900,00;

4. SOCIETÀ " ASMENET SOC. CONS. A R.L. " Per, competenza, si precisa che il Comune partecipa alla Società Asmenetsoc. cons. a.r.l con € 304 pari a una quota di partecipazione del 0,04 %. La partecipazione è strategica perché la società ha ad oggetto la valorizzazione dei sistemi di rete fornendo ai soci supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nell'uso delle piattaforme telematiche. La società persegue le finalità di: realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST), di sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di knowhow specialistico. In particolare fornisce i seguenti servizi : a)-firma digitale; b)-tenuta di parte del sito istituzionale del Comune; c)-mercato elettronico locale - attraverso la consociata ASMEL; d)-svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC).

In considerazione dell'esiguità della partecipazione e dell'assenza di spesa per l'ente si è ritenuto di mantenere tale partecipazione. La dismissione genererebbe nuovi costi per l'espletamento dei medesimi servizi.

Prospetto di sintesi:

a)Trattasi di società indispensabile alle proprie finalità istituzionali nel senso più sopra specificato; b)Trattasi di società non composta dal solo amministratore o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c)Trattasi di società per la quale il Comune di Castelnuovo di Conza non ha partecipazioni similari o analoghe; d)Non è possibile giungere ad aggregare i servizi affidati ad altra partecipata; e)La quota di partecipazione del Comune non consente di definire autonomamente una riduzione dei costi generali e di gestione.

Il Responsabile del servizio

f.to Rag. Orazio Guarino